



COMUNE DI CALVIZZANO

PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE TECNICO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA VILLA COMUNALE CALVISIA.

VALORE ANNUALE CONCESSIONE	€ 1.590,33
VALORE CONCESSIONE MESI QUARANTOTTO	€ 6.361,32
CANONE MENSILE A BASE DI GARA	€ 132,52

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int.– Codice dei contratti pubblici.

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'oggetto principale del contratto è costituito dalla concessione in uso esclusivo dell'area costituente la villa comunale e dell'area immediatamente prossima quest'ultima da adibire a palestra all'aperto e spazi a verde a cura dell'Amministrazione, il tutto come perimetrato nell'allegata planimetria (allegato F).

2. L'area destinata a palestra all'aperto ed a spazi a verde, sarà consegnata al concessionario appena completate le opere a cura dell'Amministrazione Comunale.

3. Nelle predette aree il concessionario potrà svolgere attività ricreative, culturali, ludiche e sportive, oltre a fiere, sagre e percorsi enogastronomici;

L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione esclusiva della villa comunale denominata "Calvisia" consistente in:

Rettangolo da gioco polivalente

Zona per spettatori ;

Area giochi per bambini;

Palestra all'aperto e pista di pattinaggio (in fase di realizzazione);

Aree a verde, percorsi ed aree di pertinenza e di servizio della villa;

4. E' fatta salva la possibilità di utilizzo che l'Amministrazione comunale vorrà riservarsi per iniziative varie (convegni, cerimonie, ecc.) nel limite massimo di 30 giorni all'anno.

La data di svolgimento di tali eventi dovrà essere comunicata all'affidatario con congruo anticipo e

comunque non inferiore a giorni 2 dall'evento stesso.

All'affidamento di beni sopra specificati consegue l'onere di cura e manutenzione ordinaria con assunzione dei conseguenti oneri appresso dettagliati con l'esclusione delle utenze acqua e pubblica illuminazione che sono a carico dell'Amministrazione, fatta eccezione che per lo svolgimento degli eventi programmati dal gestore.

Per manifestazioni di durata complessiva superiore ad un giorno il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spesa all'allaccio dell'energia elettrica occorrente per svolgere l'evento oltre all'allaccio del punto acqua se occorre. Non è dovuto all'amministrazione alcun onere per TARI e occupazione di suolo pubblico per tutte le aree perimetrate facenti parte della presente concessione.

Il concessionario dovrà altresì provvedere ad ogni intervento di manutenzione ordinaria che si renda necessario durante il periodo della concessione sulle tutte le attrezzature e i manufatti che gli sono assegnati in uso esclusivo (anche quelli di cui al successivo comma 8), nonché sulle attrezzature che siano state da lui installate.

5. Il Concessionario è altresì obbligato, con costi a proprio carico, all'erogazione dei seguenti servizi:

- apertura e chiusura della villa, secondo le indicazioni dell'Amministrazione comunale;
- custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione ordinaria della Villa comunale;
- i servizi aggiuntivi che l'impresa concessionaria si impegnerà eventualmente ad erogare in sede di gara.

6. Le attività di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 non saranno remunerate dall'Amministrazione comunale e sono ad esclusivo carico del concessionario, che potrà, tuttavia, introitare i relativi ricavi senza l'obbligo del pagamento di una quota di cointeressenza in favore del Comune.

7. Il concessionario dovrà garantire agli utenti la piena, libera, incondizionata e gratuita fruizione giornaliera durante le ore di apertura, di tutti gli spazi compresi nel perimetro della Villa, con l'eccezione di limitare la predetta fruizione delle aree e dei manufatti che gli sono assegnati in uso esclusivo nel caso in cui dovranno svolgersi le varie iniziative di cui al punto 3 (tre) dell'art.1 .

Le iniziative dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione sulla base di un programma redatto dal Concessionario su base trimestrale.

Il programma deve essere consegnato per la relativa approvazione almeno 15 giorni anticipati dalla prima manifestazione utile che si intende svolgere.

Altresì la limitazione della fruizione delle aree e dei manufatti che gli sono assegnati in uso esclusivo nei periodi in cui saranno svolte le iniziative approvate, dovrà comunque essere concordata con l'Ente Comunale;

In tutti gli altri periodi non indicati nel programma delle iniziative ad uso esclusivo, il concessionario dovrà garantire libero accesso agli utenti sempre nell'arco orario apertura e chiusura che sarà indicato dall'Amministrazione Comunale;

L'utilizzo in via **esclusiva** degli spazi comprendenti la villa, per iniziative varie è regolamentato nei limiti di seguito indicati:

- tutti gli altri spazi: gg. 100 annui;

In occasione degli eventi il concessionario si assume ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose.

8. Il concessionario potrà, altresì, utilizzare in via esclusiva, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, da rilasciare prima della stipula del contratto, le aree e/o i manufatti compresi nel perimetro della villa che si sia impegnato, in sede di formulazione dell'offerta tecnica, a realizzare o riqualificare per destinarle ad attività anche di rilievo economico.

ART. 2 - IMPORTO DI CONTRATTO

1. Il concessionario dovrà corrispondere al Comune un canone annuo di concessione con offerta al rialzo sulla base d'asta stabilita in € 1.590,33 (millecinquecentonovanta/33) annui, oltre Iva se dovuta per legge e nella misura prescritta.
2. Il suddetto canone sarà soggetto ad eventuali offerte al rialzo nel corso della gara e non comprende i costi di fornitura acqua e pubblica illuminazione saranno a carico del Concessionario
3. In ragione dell'importo del canone a base d'asta, il valore della concessione, parametrato alla sua durata, è pari a complessive € 6.361,32 (euro SEIMILATRECENTOSESSANTUNI/32).
4. Il canone dovrà essere versato presso la Tesoreria Comunale in dodici rate mensili, entro il giorno5 di ogni mese di durata del contratto.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata complessiva della concessione è fissata in anni quattro (MESI 48).

ART. 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. La presente procedura competitiva si svolgerà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa articolata sui seguenti elementi:

a) **Offerta economica in termini di miglioramento del canone a base di gara – punteggio massimo: 10 PUNTI.**

b) **Offerta tecnica – punteggio massimo 90 PUNTI, così attribuiti :**

CRITERI	DESCRIZIONE	PUNTI
a. Proposta di Gestione attività	<p><i>Sarà valutato il piano pluriennale delle attività da realizzare all'interno dell'area nel periodo ad uso esclusivo (ad es. iniziative di carattere sociale, culturale, ricreativo, di animazione, ludiche e sportive).</i></p> <p><i>a.1 – attività di concerto con le istituzioni scolastiche p. 4</i></p> <p><i>a.2- attività coinvolgenti le categorie dei diversamente abili p. 6</i></p> <p><i>a.3 – attività ed iniziative sportive p. 4</i></p> <p><i>a.4– attività culturali sociali ludiche p. 7</i></p> <p><i>a.5 –fiere sagre e percorsi enogastronomici p. 4</i></p> <p><i>In questa parte la relazione dovrà contenere l'indicazione del termine massimo entro cui dovrà iniziare la gestione delle attività che saranno condotte nella villa, con particolare riferimento alla gestione delle aree edegli spazi annessi. Il tempo indicato per l'inizio delle attività suddette sarà oggetto di valutazione.</i></p>	max 25
b. Capacità organizzativa	<p><i>Sarà valutata l'organizzazione interna del concorrente, nonché l'attività già svolta nel settore degli eventi, della manutenzione di aree a verde e nelle altreiniziative che si intendono intraprendere nella “proposta di gestione” (vd. sub - criterio a)</i></p> <p><i>b.1 eventi svolti nel settore culturale sociale P.2</i></p> <p><i>b.2 eventi svolti nel settore sportivo p. 2</i></p> <p><i>b.3 interventi manutentivi aree a verde svolti p. 3</i></p> <p><i>b.4 altre iniziative da proporre p. 3</i></p>	max 10

c. Programma di pulizia e manutenzione ordinaria	<p><i>Ciascun concorrente dovrà presentare una relazione tecnico-descrittiva, corredata di crono programma, riguardante gli interventi di pulizia ed i lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde, delle alberature e dei manufatti presenti nella villa compresi i percorsi pavimentati, cordoli , recinzioni , attrezzature per giochi e di arredo urbano presenti.</i></p> <p><i>c.1 programma di pulizia ed igiene delle aree p.4</i> <i>c.2 programma di manutenzione opere a verde p.8</i> <i>c.3 programma di manutenzione strutture attrezzi arredo urbano p.8</i></p>	max 20
d. Progetto per la riqualificazione delle aree a verde alberature tappeti erbosi	<p><i>Ciascun concorrente dovrà presentare un progetto di dettaglio relativo ai lavori di riqualificazione o miglioramento funzionale delle aree a verde esistenti</i> <i>Nel progetto dovrà essere indicato il termine massimo entro il quale dovranno essere ultimati i lavori.</i> <i>Sarà valutata l'attendibilità, la qualità e il pregio tecnico dell'elaborato progettuale.</i> <i>Sarà altresì valutato il tempo di realizzazione dei lavori.</i></p> <p><i>d.1 – nuove alberature p.6</i> <i>d.2 – orto botanico p.4</i></p>	max 10
e. Progetto per la riqualificazione delle altre strutture : percorsi, pavimentazioni, attrezzature, arredo urbano;	<p><i>Ciascun concorrente potrà presentare un progetto di massima relativo ai lavori e/o agli interventi di eventuale riqualificazione o miglioramento funzionale delle altre strutture presenti nella villa.</i> <i>Nel progetto dovrà essere indicato il termine massimo entro il quale dovranno essere ultimati gli interventi.</i> <i>Oltre ai contenuti del progetto, sarà valutato il tempo di realizzazione dei lavori</i></p> <p><i>e.1 implementazione giochi p.3</i> <i>e.2 sostituzione pavimentazioni p.3</i> <i>e.3 rinnovo/implementazione arredo urbano p.4</i></p>	max 10
f. Proposta di servizi aggiuntivi	<p><i>Ciascun concorrente potrà impegnarsi all'erogazione, con costi a proprio carico, di servizi aggiuntivi rispetto a quelli di apertura e chiusura, custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione ordinaria della Villa comunale</i></p>	max 10
g. Piano economico finanziario agevolazione	<p><i>Ciascun concorrente dovrà presentare un piano economico – finanziario in cui siano analiticamente indicati i costi e i ricavi della gestione della villa comunale con riferimento all'intera durata contrattuale.</i> <i>Sarà valorizzato, in particolare, il grado di analiticità e attendibilità del piano.</i></p>	max 5

ART. 5 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicatario, entro i termini che saranno indicati dalla stazione concedente, dovrà:
 - a) presentare la documentazione che verrà richiesta a comprova delle dichiarazioni rese al momento della gara;
 - b) costituire la garanzia definitiva e presentare le richieste polizze assicurative;
 - c) intervenire alla stipulazione del contratto con il Comune di Calvizzano (NA).
2. La mancata presentazione dei documenti richiesti e/o l'accertamento della insussistenza dei prescritti requisiti di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica, la mancata costituzione della garanzia definitiva e la mancata stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario, per cause non imputabili alla stazione appaltante, entro i termini stabiliti, determineranno l'annullamento dell'aggiudicazione con facoltà della stazione appaltante di aggiudicare la concessione al secondo classificato.
3. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
4. La stipulazione del contratto deve avvenire nel termine indicato dal Comune.
5. L'aggiudicatario si obbliga ad avviare l'attività nei locali e nelle aree comprese nella villa comunale anche nelle more della stipula del contratto, fermo restando l'obbligo a carico del medesimo aggiudicatario di presentare le polizze assicurative previste e costituire la garanzia definitiva nei termini richiesti dalla stazione appaltante.

ART. 6 - CONSEGNA DELLE AREE

1. Le aree costituenti la villa comunale verranno consegnate all'affidatario nello stato di fatto in cui si trovano.
2. All'atto della consegna, dovrà essere redatto un inventario dei beni e, in contraddittorio, un apposito verbale dal quale si dovrà desumere lo stato attuale e il livello di funzionalità delle stesse. Allo scadere del contratto, si dovrà redigere un ulteriore apposito verbale di riconsegna dell'affidatario, il quale dovrà reintegrare le eventuali deficienze o differenze che dovessero essere riscontrate.
3. Il Comune mette a disposizione del gestore le strutture e le annesse aree mentre il concessionario dovrà procurare tutti gli arredi e le apparecchiature necessarie a garantire un regolare ed efficiente espletamento del servizio.
4. Il concessionario, laddove ai fini della messa in esercizio della villa, debba eseguire, a proprie spese, interventi di modifica, aggiunta o trasformazione degli impianti interni, sarà tenuto ad acquisire debita certificazione degli impianti medesimi e potrà intervenire sugli stessi solo previa autorizzazione da parte dell'Area Tecnica – LL.PP. del Comune di Calvizzano.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ E UTILIZZO DELL'IMMOBILE

1. Con la firma del contratto, l'affidatario diventa, ai sensi di legge, consegnatario responsabile e custode delle strutture e degli spazi annessi, che dovranno, pertanto, essere conservati in buono stato di efficienza, salvo il normale deperimento d'uso.
2. Il gestore è responsabile:
 - a) dell'uso delle strutture degli arredi, dei giochi e delle aree a verde il tutto come perimetrato nella planimetria allegata, dei relativi servizi ed installazioni, che devono essere utilizzati in conformità alla loro destinazione ed in base alle prescrizioni e limitazioni concordate con l'ente;
 - b) dell'osservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni ed infortuni;
 - c) della buona conservazione e dell'efficienza delle strutture degli arredi, dei giochi e delle aree a verde, nonché del necessario servizio di custodia e sorveglianza.

ART. 8 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario dovrà provvedere:

- a. al pagamento a favore del Comune del canone di utilizzo, come determinato nel precedente art. 2;
- b. alla realizzazione dei lavori necessari a garantire sempre la piena funzionalità delle strutture e delle aree a verde annesse (vd. planimetria allegata sub. F) entro un termine massimo che dovrà essere indicato nel progetto di massima allegato all'offerta tecnica;
- c. alla manutenzione ordinaria delle strutture e annessi spazi di utilizzo e verde al fine di garantirne la normale funzionalità ed il buono stato di conservazione, salvo la normale usura del tempo (alla scadenza del contratto, l'immobile dato in gestione dovrà essere restituito in buone condizioni, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso ed alla vetustà; pertanto l'affidatario si obbliga all'utilizzo con riguardo e cautela onde evitare danni di qualsiasi genere);
- c-bis. agli interventi di manutenzione straordinaria che si rendano necessari durante il periodo della concessione sulle tutte le aree e i manufatti che gli sono assegnati in uso esclusivo (anche quelli che si sia impegnato, in sede di formulazione dell'offerta tecnica, a realizzare o riqualificare per destinarle ad attività anche di rilievo economico), nonché sulle attrezzature che siano state da lui installate;
- d. all'apertura e chiusura al pubblico della villa comunale in base alle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale;
- e. alla custodia delle aree e strutture presenti nella villa comunale e alla vigilanza sul corretto utilizzo delle stesse, segnalando immediatamente al Comune eventuali danni;
- f. alla pulizia e manutenzione ordinaria di tutte le aree e strutture presenti nella villa comunale;
- g. all'erogazione dei servizi aggiuntivi eventualmente proposti in sede di gara;
- h. alla realizzazione degli eventuali interventi e lavori proposti in sede di gara;
- l. al rispetto di tutte le norme di sicurezza, di igiene, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 recante: "Attuazione dell'art.1 della Legge 03/08/2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro" e successive modificazioni e leggi collegate e alla normativa che disciplina le misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid - 19.

2. Sono altresì a carico del concessionario i seguenti oneri:

- le spese necessarie per il personale addetto all'attività;
- le spese di manutenzione ordinaria.

3. Il gestore deve, altresì, osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs.81/2008 e le direttive macchina 892/392/CEE e 91/368 /CEE), nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. A tal fine dovrà essere redatto apposito DVR nonché tutti gli altri adempimenti previsti ai sensi delle vigenti normative in materia, compreso l'obbligo di predisposizione del D.U.V.R.I.

4. Tutti i rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti chiusi e convogliati negli appositi contenitori per la raccolta. Sarà tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.). La gestione dei rifiuti deve avvenire ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche.

ART. 9 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI

1. L'affidatario è tenuto a munirsi, a proprie spese, di tutte le licenze e autorizzazioni prescritte per lo svolgimento delle attività che svolgerà nelle aree e strutture comprese nella villa comunale.

ART. 10 - CORRISPETTIVO DI GESTIONE

Quale compenso per tutte le prestazioni a suo carico, il concessionario ha diritto esclusivamente ai proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso e utilizzo previsti per le strutture, nonché ai proventi connessi a manifestazioni, corsi, servizi e attività collaterali dallo stesso organizzati o assicurati all'interno della struttura nei soli periodi programmati **ad uso esclusivo** nonché quelli derivanti dalla gestione di un eventuale punto ristoro chiosco (vendita di bibite) da installare a spese del concessionario limitatamente solo nel periodo per eventi programmati ad uso **esclusivo** e comunque previa autorizzazione preventiva dell'Amministrazione.

I corrispettivi e i proventi dovranno essere riscossi nel rispetto delle normative vigenti.

Spettano inoltre al concessionario i proventi derivanti dalla pubblicità di cui all'articolo 17 del presente capitolato.

ART.11 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli obblighi assunti, il concessionario dovrà prestare una cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale, sulla quale il Comune potrà rivalersi in caso di violazione degli obblighi pattuiti ed il cui importo originario dovrà essere immediatamente ripristinato dal gestore. Detto importo dovrà rimanere invariato per tutta la durata della convenzione.

2. La cauzione verrà restituita alla scadenza della convenzione, previo accertamento degli obblighi assunti dal gestore.

ART. 12 - RESPONSABILITA'

1. La responsabilità in ordine a fatti che si verificano all'interno della villa comunale sono a carico dell'affidatario.

2. L'affidatario terrà comunque sollevato il Comune da ogni responsabilità per danni a persone o cose connessi alla gestione della villa comunale. A tal fine compete al medesimo affidatario di stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, con primaria compagnia di assicurazione, relativa all'attività oggetto del presente contratto ove sia apposta la clausola che il Comune è considerato terzo. Copia di detta polizza dovrà essere rimessa al Comune alla sottoscrizione della convenzione.

3. La sottoscrizione e/o validità delle coperture assicurative attivate non libera comunque il concessionario dai rischi e dalle responsabilità connesse all'attività e alla gestione della villa comunale che rimangono a suo esclusivo carico; per eventuali danni a cose o persone, il Comune sarà comunque esonerato da qualunque tipo di responsabilità.

ART. 13 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

1. E' a carico del Comune esclusivamente la manutenzione straordinaria delle strutture e delle aree comprese nella villa comunale, con l'eccezione degli interventi manutentivi che il concessionario si sia impegnato ad effettuare in sede di gara e di quelli relativi alle aree e ai manufatti indicati nell'art. 8, comma 1, lett. c-bis.

2. Per manutenzione straordinaria si intende:

- ricostruzione di strutture portanti;
- riparazioni di rilevante entità e/o rifacimenti di coperture del sistema di raccolta e/o smaltimento delle acque piovane;
- grosse riparazioni e/o rifacimento della recinzione perimetrale;
- rifacimenti e/o riparazioni del sistema fognante.

3. Il Comune è, altresì, tenuto sempre all'attivazione e al pagamento delle utenze relative alle strutture e alle aree comprese nella villa comunale (pubblica illuminazione e erogazione idrica). Per manifestazioni di durata complessiva superiore ad un giorno il concessionario dovrà provvedere a propria

cura e spesa all'allaccio dell'energia elettrica occorrente per svolgere l'evento oltre all'allaccio del punto acqua se occorre.

ART. 14 - CONTROLLI DEL COMUNE

1. Il Comune ha un'ampia facoltà di controllo, che potrà esercitare in ogni momento, in ordine al puntuale rispetto degli obblighi in capo all'affidatario e alle modalità di utilizzo dei manufatti e delle aree oggetto di concessione, operando con diffida e, se del caso, con la revoca dell'affidamento, qualora venga constatata negligenza o noncuranza nell'utilizzo dell'impianto.

2. Il Comune ha facoltà di risolvere la convenzione nel caso di ingiustificata interruzione del servizio o nel caso di ripetute e gravi inosservanze delle norme legislative e regolamentari, in particolare in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di prevenzione infortuni e, in ogni caso, laddove vengano riscontrate gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del servizio.

ART. 15 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. Il Comune può in qualsiasi momento sospendere lo svolgimento dell'attività all'interno della villa per motivi di sicurezza, igienici o per eseguire opere di ristrutturazione del complesso, senza che per questo l'affidatario possa agire in rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

ART. 16 - INNOVAZIONI E TRASFORMAZIONI

1. Al concessionario è fatto divieto di apportare innovazioni o trasformazioni alla villa comunale senza la preventiva autorizzazione comunale. Le opere e le eventuali opere di miglioria realizzate dal concessionario al termine della convenzione resteranno di proprietà del Comune, senza alcun diritto di indennizzo da parte dello stesso concessionario.

ART. 17 - PUBBLICITA'

1. Al concessionario è riconosciuta la facoltà di esercitare, all'interno della villa comunale, iniziative promozionali e pubblicitarie riferite alla propria attività verso il pagamento della prevista imposta comunale.

2. Manifesti, striscioni pubblicitari e similari potranno essere affissi od installati in modo da non interferire o creare impedimento con la fruizione delle strutture e degli spazi e con la sicurezza degli utenti.

3. L'affidatario sarà libero di utilizzare qualsiasi forma e tipologia di pubblicità, salvo richiedere e ottenere il gradimento espresso del Comune.

ART. 18 - PERSONALE

1. Il concessionario è tenuto alla completa osservanza, nei riguardi del personale in servizio alle proprie dipendenze o prestatore d'opera a qualunque titolo, di quanto prescritto dai relativi Contratti Nazionali di Lavoro nonché dalle normative vigenti in merito a ciascuna posizione e concernenti gli adempimenti fiscali, amministrativi, assicurativi e previdenziali ed espressamente solleva l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto. L'affidatario si obbliga, altresì, ad operare in piena osservanza con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e dalle disposizioni che disciplinano le misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid – 19.

ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE

1. Per tutta la durata della concessione, è vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale, la

subconcessione e la sublocazione, sia totale che parziale.

ART. 20- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del C.C. nei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge e degli obblighi previsti dal presente contratto;
- cessione del contratto, sia totale che parziale, e subconcessione o sublocazione, sia totale che parziale;
- utilizzazione, gestione o fruizione della villa per finalità o con modalità diverse da quelle previste dal presente contratto;
- infruttuosa scadenza del termine indicato dal concessionario in sede di gara per l'ultimazione dei lavori atti a garantire la funzionalità della villa e la sua eventuale riqualificazione o miglioramento funzionale;
- infruttuosa scadenza del termine indicato dal concessionario in sede di gara per l'ultimazione degli interventi di eventuale riqualificazione o miglioramento funzionale delle altre aree presenti nella villa;
- infruttuosa scadenza del termine massimo indicato dal concessionario in sede di gara entro cui dovrà iniziare la gestione delle attività che saranno condotte nella villa e negli spazi annessi.

2. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, il concessionario incorrerà nella perdita della cauzione che sarà incamerata dal Comune, salvo il risarcimento degli ulteriori eventuali danni

3. Inoltre, nel caso di risoluzione del contratto:

- l'affidatario dovrà restituire l'immobile, le attrezzature ed ogni altro accessorio relativo nello stato derivante dal normale deperimento d'uso;
- eventuali lavori e/o migliorie effettuate dall'affidatario saranno acquisiti gratuitamente dall'Ente concedente.

ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e, per quanto compatibile, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.iii, i dati forniti dall'affidatario saranno trattati, con strumenti cartacei ed informatici, esclusivamente per le finalità connesse all'accordo convenzionale. Titolare del trattamento dei dati è il Comune Calvizzano.

ART. 21- RINVIO NORME GENERALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alla convenzione, alle dichiarazioni specifiche poste a base di gara dal Concessionario e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Calvizzano li

Il Sovraordinato

F.to Ing. Giovanni AMATO

Il Responsabile del Settore Patrimonio LL PP

F.to Ing. Lorenzo TAMMARO